

SCHEMA DI CONTRATTO

Trasmissione con PEC

All'operatore economico in indirizzo
pec

OGGETTO: Servizio tecnico per la **“Progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione, nel Comune di Cadelbosco Sopra, di una pista ciclopedonale Zurco-Via Molino Traghetto (SP63R) – 1° stralcio e per il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori.**
Codice Identificativo Gara - CIG Z6B23E0233.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n....., del/...../....., si è provveduto **ad affidarLe l'espletamento del servizio in oggetto**, per l'importo netto di €, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 4% e l'IVA al 22%, corrispondente all'importo complessivo lordo di €, come comunicato con lettera Prot. del
- la presente vale come documento contrattuale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro 3 giorni dal ricevimento.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'Ing. Valerio Bussei, sottoscrittore del presente atto e, con studio in via n., a – C.F. e P.I., sottoscrittore del presente atto, si concorda e si stipula quanto segue:

- 1) La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce al professionista di cui sopra, l'espletamento del servizio tecnico per la **“Progettazione definitiva-esecutiva per la realizzazione, nel Comune di Cadelbosco Sopra, di una pista ciclopedonale Zurco-Via Molino Traghetto (SP63R) – 1° stralcio e per il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dei relativi lavori.**
- 2) Gli elaborati richiesti, facenti parte del progetto definitivo-esecutivo, di cui agli artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010, per la parte in vigore, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, sono i seguenti:
Progettazione definitiva:
 - Relazioni generali e tecniche; Elaborati grafici; Calcolo delle strutture e degli impianti; eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
 - Disciplinare descrittivo e prestazionale;
 - Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; Computo metrico estimativo; Quadro economico;
 - Schema di contratto; Capitolato speciale d'appalto;

- Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva;
- Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva.

Progettazione esecutiva:

- Relazione generale e specialistiche; Elaborati grafici; Calcoli esecutivi;
- Particolari costruttivi e decorativi;
- Computo metrico estimativo; Quadro economico; Elenco prezzi e eventuale analisi; Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- Schema di contratto; Capitolato speciale d'appalto; Cronoprogramma;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Piano di sicurezza e coordinamento.

Gli elaborati di cui sopra dovranno essere sviluppati, coerentemente ai contenuti descritti negli articoli da 25 a 32 e da 34 a 43, del D.P.R. 207/2010.

Alla Provincia andranno consegnati gli elaborati di cui sopra in 4 copie cartacee timbrate e firmate e 1 copia su supporto magnetico con i seguenti software: autocad per gli elaborati grafici, excel e word per gli elaborati economici e descrittivi e una copia in formato .pdf per tutti gli elaborati.

Gli elaborati saranno di proprietà della Provincia, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sentito il Professionista.

Coordinamento della sicurezza in esecuzione (CSE):

Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli interventi di coordinamento per la sicurezza, da svolgersi in qualità di C.S.E., saranno prestati per garantire lo svolgimento delle attività regolamentate dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (in particolare l'art. 92).

Sono richiesti almeno 2-3 interventi settimanali di verifica diretta in cantiere (anche in funzione delle tipologie di lavorazioni eseguite), degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici) nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di coordinamento da tenersi con periodicità settimanale.

I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto professionista mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la Direzione Lavori (D.L.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori. Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente sul luogo di lavoro.

Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal professionista, o da suo collaboratore, e dall'impresa esecutrice.

Il professionista si assume la piena ed incondizionata responsabilità civile e penale dell'operato dei propri amministratori e collaboratori.

Il professionista si assume l'impegno di eseguire il servizio tecnico nel rispetto del principio della buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligata, osservando i criteri di correttezza e ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente atto.

In particolare il professionista dovrà:

- a) riferire tempestivamente al R.U.P. ed alla D.L. ogni fatto od aspetto di interesse della sicurezza

in cantiere, concordando con i medesimi i provvedimenti da assumere;

b) verificare, all'inizio dei lavori la presenza della seguente documentazione, se ritenuta necessaria:

- Piano di sicurezza, predisposto in sede di progettazione esecutiva, firmato per accettazione dal professionista il quale potrà proporre eventuali modifiche e/o integrazioni, norme particolari e aggiornamenti periodici;
- Generalità e residenza del rappresentante legale per ogni impresa ed il relativo numero di codice fiscale;
- Dichiarazione di delega sostitutiva da parte del rappresentante legale per ogni impresa, in caso di sua assenza, per rapportarsi e colloquiare col suo sostituto;
- Copia iscrizione alla CCIAA per ogni impresa;
- Certificati regolarità contributiva INPS per ogni impresa;
- Certificati regolarità contributiva INAIL per ogni impresa;
- Copia dell'eventuale iscrizione cassa edile per ogni impresa;
- Copia del registro infortuni per ogni impresa;
- Copia del libro matricola dipendenti per ogni impresa;
- Copia della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- Copia della valutazione del rumore;
- Copia del registro delle visite e degli accertamenti sanitari periodici per ogni impresa;
- Copia dei Tesserini di vaccinazione antitetanica per ogni impresa;
- Certificati di idoneità, ove siano presenti lavoratori minorenni, per ogni impresa;
- Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto omologazione degli apparecchi di sollevamento;
- Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
- Eventuale dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
- Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
- Eventuale disegno del ponteggio firmato da responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo;
- Eventuale progetto del ponteggio di tecnico abilitato per ponteggi diversi da schemi tipo o altezze superiori a 20 mt.;
- Dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 mt. dalle linee stesse;
- Scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPESL competente per territorio;
- Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 lt.;
- Verbali di ispezione e/o verifica rilasciati dal personale preposto all'attività di vigilanza e controllo;
- Copia dei libretti di uso e manutenzione o dichiarazione sostitutiva del titolare di conformità alle norme di sicurezza vigenti di tutte le macchine e attrezzature e della prevista verifica e manutenzione;
- Dichiarazione del datore di lavoro di aver svolto gli adempimenti previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., relativi alla formazione specifica dei lavoratori;
- Dichiarazione del datore di lavoro di aver fornito ai propri lavoratori tutti i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni;
- Nominativi componenti squadra di emergenza.

c) Entro 10 giorni dall'aggiudicazione dei lavori o dalla formalizzazione del servizio, trasmettere all'impresa esecutrice il piano di sicurezza con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alla stessa impresa a presentare eventuali proposte integrative:

- a.1) che essa ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art.100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- a.2) per adeguare i contenuti del piano di sicurezza alle tecnologie proprie dell'impresa;

- a.3) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
- d) Il C.S.E. acquisirà dalle imprese esecutrici il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché tutte le altre documentazioni previste dal Piano di sicurezza e dalle procedure concordate preventivamente con il R.U.P.
- e) In nessun caso le proposte di cui alle lettere a.1) ed a.2) del precedente punto 2 del presente articolo, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per gli oneri di sicurezza come già determinati. Qualora le proposte di cui al comma 1, lettera a), punto a.3), comportino un incremento dei costi, il C.S.E. deve immediatamente darne notizia al R.U.P., motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano di sicurezza. L'eventuale rifiuto motivato del committente all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione imposta circa le proposte di modifica del piano, devono risultare da atti scritti che il C.S.E. deve trasmettere all'impresa e conservare unitamente al piano di sicurezza.
- f) Verificare, con azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 92, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 81/2008).
- g) Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100, del D.Lgs.81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (art. 92, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 81/2008).
- h) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (art. 92, comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008).
- i) Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/2008).
- j) Segnalare al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, del D.Lgs. 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- k) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 81/2008).
- l) Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (D. Lgs. 81/2008, art. 92 comma 1).
- m) Redigere con periodicità mensile un rapportino sull'attività svolta, da rassegnare al R.U.P. entro il giorno 5 del mese successivo.
- 3) Il professionista si obbliga ad espletare il servizio, nel rispetto delle normative vigenti e alle disposizioni che il committente potrà dare in corso d'opera.
- 4) Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi con riferimento all'attività di libero professionista e di essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il professionista, per lo svolgimento del servizio tecnico in oggetto, è autorizzato ad avvalersi

della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti. Potranno, inoltre, anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al professionista. Essi rispondono della loro attività direttamente al professionista stesso, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

- 6) Si evidenzia, altresì, che in relazione alla tipologia dei lavori ed alla tempistica di esecuzione, sarà pertanto cura e onere del professionista garantire una presenza in cantiere della figura di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.), anche eventualmente mediante un suo sostituto debitamente qualificato. Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare l'esecuzione dei lavori da eseguire in conformità delle normative e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sui cantieri. I collaboratori rispondono quindi della loro attività direttamente al Professionista, il quale provvederà direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per la Provincia.

- 7) Il servizio tecnico dovrà essere espletato dalla data di comunicazione dell'affidamento, come segue:

- **entro 30 giorni**, per quanto riguarda la progettazione esecutiva-definitiva;
- **fino alla fine dei lavori**, per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione.

Alle predette date il presente contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso.

- 8) E' prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi sopra indicati, relativamente alle singole scadenze per responsabilità del Professionista. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, la Provincia si riserva il diritto di rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista.

Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via PEC, con l'indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie controdeduzioni.

Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del Responsabile del Procedimento nominato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera, nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento del servizio affidato oppure nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo in caso di evidenziazione di inadempimenti.

La Provincia può recedere dal contratto, senza bisogno di motivazioni, nel caso che al Professionista vengano addebitate penali per un ammontare di € 3.000,00.

Qualora la Provincia intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non ancora completato.

- 9) Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

Il professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10) L'ammontare del corrispettivo del servizio è di €, IVA esclusa. Fatto salvo quanto previsto nel seguito, detto compenso è fisso, vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'art. 2233, 2° comma, del Codice Civile. Il citato importo, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare delle distanze dei cantieri rispetto allo studio del professionista e dell'ubicazione degli stessi cantieri, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l'espletamento del servizio.

11) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010, il professionista ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato al professionista stesso: Banca _____ – Filiale di _____ – Codice IBAN: _____.

Il professionista ha dichiarato che non vi sono soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente dedicato.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara - CIG Z6B23E0233, attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

12) Il compenso professionale per la prestazione relativa alla progettazione definitiva-esecutiva, sarà liquidato in 2 soluzioni, dietro presentazione di regolare fattura, da emettersi:

- per il 50%, alla consegna degli elaborati di progetto;
- per il restante 50%, successivamente alla regolare esecuzione della prestazione consistente nell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo, con pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Provincia.

Il compenso professionale per la prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione, sarà liquidato in 3 soluzioni, come segue:

- 40%, al raggiungimento del 50% dei lavori contabilizzati;
 - 40%, al raggiungimento del 90% dei lavori contabilizzati;
 - 20%, all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- con pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Provincia.

13) Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal

presente contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.. Il professionista deposita presso il committente una **polizza assicurativa** contro tutti i rischi inerenti il servizio, rilasciata da _____ – Agenzia di _____, n. _____, in corso di validità; tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di almeno € 1.000.000,00. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato, il committente potrà rivalersi sul professionista per i danni o le sanzioni patite.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il professionista costituisce una **cauzione definitiva** di € _____ a norma di legge (10% sul valore netto contrattuale, con le maggiorazioni ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016), mediante polizza fideiussoria n. _____, rilasciata in data _____ da _____ – Agenzia _____. In caso di inadempienze contrattuali, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e il Professionista dovrà reintegrarla nei termini che saranno prefissati qualora la Provincia avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

14) E' vietata la cessione del presente contratto.

15) Il presente atto viene stipulato ma, in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, potrà rendersi necessario recedere, ovvero cederlo in tutto o in parte, senza che il professionista possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia.

16) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto s'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni in materia e in particolare, per effetto di quanto specificato in premessa, le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida emanate da ANAC.

17) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. il professionista dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

- Punto 8 Penali;
- Punto 9 Codice di comportamento;
- Punto 11 (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);

18) Il presente atto viene sottoscritto, in applicazione dell'art. 15, comma 2-bis della L. 241/1990, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, in Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
f.to Dott. Ing. Valerio Bussei

IL PROFESSIONISTA:

f.to _____

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

“(da sottoscrivere in caso di stampa)”

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n. del

Reggio Emilia, lì..... Qualifica e firma”